



SERVIZIO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE
Organismo iscritto al numero 284 del Registro degli Organismi deputati alla
gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- “Decreto Legislativo”: il D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni;
- “Decreto”: 24 ottobre 2023 n. 150 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- “Organismo di Mediazione” (o semplicemente “Organismo”): l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio delle Marche - con sede legale in Ancona e sedi operative nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro e Urbino - iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- “Responsabile dell'Organismo” (o anche solo Responsabile): la persona fisica cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- “Mediazione”: il servizio reso dall'Organismo allo scopo di aiutare le parti nella composizione della controversia;
- “Mediatore”: la persona fisica, che su incarico dell'organismo, svolge le prestazioni inerenti la mediazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il Servizio di mediazione consente di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, sia privati che pubblici, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.



2. La mediazione si svolge normalmente con modalità telematiche o da remoto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 bis e 8 ter del decreto 28/2010, nonché nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) .

Art. 3

Obblighi del mediatore

- 1 Il mediatore si impegna a rispettare il Regolamento, le norme di comportamento allegate al presente regolamento (Allegato B), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia.
2. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B, che è parte integrante del presente Regolamento.
3. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione, e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità ed aderire al codice etico.

Art. 4

Nomina del mediatore

1. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo. Presso l'Organismo è conservato, per ciascun mediatore, un fascicolo contenente il curriculum dettagliato del professionista, con indicazione dei titoli di studio e professionali e delle specializzazioni e abilitazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi all'aggiornamento della formazione, le schede di valutazione dell'operato del mediatore.
2. Il Responsabile dell'Organismo, valutato l'oggetto e la natura della controversia, individua nell'ambito dell'elenco dell'Organismo, la categoria di mediatori più idonea per il caso concreto tenendo in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti, la disponibilità del mediatore e il principio di rotazione e procede, quindi, con formale provvedimento all'individuazione del mediatore.
Per le mediazioni da tenersi in presenza, in considerazione della necessità di garantire gli incontri presso le sedi locali, si adotterà per la designazione del mediatore, oltre ai summenzionati criteri, anche un criterio di tipo territoriale.
3. Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procederà ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza, sulla base



dell'esperienza. L'esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'Organismo. Il Responsabile dell'Organismo valuta quindi l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte, ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflittualità raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria).

4. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore, tra i nominativi inseriti nella lista dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata.

Quando le parti non individuano congiuntamente il mediatore o il Responsabile dell'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, il mediatore è nominato dal Responsabile tra quelli inseriti nella lista secondo i criteri di cui al comma 2.

5. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico l'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

6. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi documentati, la sostituzione del mediatore.

Art. 5

Avvio del procedimento

L'Organismo di mediazione della Camera di Commercio delle Marche è legittimato a gestire tutte le controversie per le quali sussiste la competenza territoriale del giudice. La competenza dell'Organismo è derogabile su accordo delle parti.

1. Il procedimento di mediazione si attiva, su istanza di parte:
 - a. quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5 del decreto legislativo, o da altra norma di legge che prevede il ricorso alla mediazione obbligatoria;
 - b. quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice;
 - c. sulla base di un'apposita clausola contrattuale e/o statutaria;
 - d. in base alla volontà della parte
2. L'istanza normalmente è presentata in modalità telematica, mediante compilazione e sottoscrizione con firma digitale di appositi moduli pubblicati nel sito della Camera di commercio delle Marche;
3. Nella domanda devono essere indicati:
 - a. il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b. le generalità e i recapiti delle parti, con indicazione del codice fiscale delle stesse, e, se richiesti



dalla legge, o comunque nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;

c. l'oggetto della controversia, precisando la tipologia (obbligatoria, delegata, da clausola contrattuale o volontaria);

d. le ragioni della pretesa;

e. il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati all'art. 29 del Decreto 150/2023;

f. per le mediazioni telematiche e le mediazioni da remoto, disciplinate dall'art. 8 bis e 8 ter del decreto legislativo, devono essere indicati anche il possesso della firma digitale per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e il domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura.

4. Qualora la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi sopra indicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle indennità di primo incontro, l'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. A tali obblighi sono soggette anche le parti chiamate in mediazione.

5. Le parti possono depositare domande congiunte.

6. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

7. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni può essere esercitato da tutte le parti tramite comunicazione da trasmettere all'Organismo. Con le stesse modalità ciascuna parte può accedere agli atti depositati nella propria sessione separata.

8. Qualora, successivamente al deposito della domanda, venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo, l'Organismo stesso ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 6

Svolgimento della procedura di mediazione e primo incontro

1. L'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa e concorde indicazione delle parti.

2. La data, l'orario del primo incontro, le modalità di svolgimento dello stesso e il nominativo del mediatore sono comunicate dall'Organismo alle parti interessate, con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Ai fini interruttivi di prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 8 c. 2 Dlgs 28/2010 è facoltà della parte istante comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già depositata



all'Organismo di mediazione. Le parti, sette giorni prima dell'incontro, confermano chi sarà presente.

3. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del decreto lgs 28/2010. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico; possono, comunque, negli altri casi, farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

4. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, potendo sentire le parti sia congiuntamente che separatamente. Per il primo incontro è assicurata la disponibilità del mediatore e dell'Organismo per almeno due ore.

5. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. A tal fine richiama le disposizioni di cui all'art. 12 bis del decreto legislativo e illustra alle parti i vantaggi fiscali connessi al raggiungimento dell'accordo di conciliazione, evidenziando altresì le conseguenze negative derivanti dalla mancata partecipazione all'incontro senza giustificato motivo. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

6. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di esito negativo per mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto delle presenze e della volontà di non proseguire con il tentativo di mediazione.

7. Le parti possono concordare che il mediatore sia assistito da un consulente tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali. In tal caso il mediatore e l'Organismo possono supportare le parti nella ricerca del candidato più idoneo. L'incarico professionale viene affidato dalle parti direttamente al consulente tecnico. Salvo diverso accordo tra le parti, il compenso per la consulenza è sostenuto in egual misura dalle parti che si impegnano a provvedere direttamente a quanto dovuto. L'importo del compenso è determinato sulla base del tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale. Le parti possono di comune accordo convenire che la relazione del consulente tecnico possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

8. Gli incontri di mediazione, sia nel caso della mediazione telematica che nella mediazione da remoto, saranno gestiti tramite applicativi che garantiscano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

9. E' vietato registrare gli incontri. Durante lo svolgimento della procedura non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.



Gli incontri di mediazione possono svolgersi, su richiesta delle parti, anche in presenza, presso la sede di Ancona o presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.

10. Il Responsabile dichiara concluso il procedimento dandone notizia alla parte istante ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione dell'Organismo di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 7

Esito dell'incontro di mediazione

1. Nel verbale il mediatore dà atto dell'esito dell'incontro. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti, eventualmente dai loro avvocati e dal mediatore secondo quanto previsto dalla legge. Nel caso di esito positivo, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'accordo.

2. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di conciliazione, prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art 13 del decreto legislativo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, entro 7 giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore e per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta. Il mediatore non formula alcuna proposta nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente o quando ritenga di non avere sufficienti elementi per procedere.

3. In ogni caso, il verbale sarà consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo dell'indennità di mediazione. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti, ivi compresa la registrazione dello stesso.

4. Nelle mediazioni telematiche la firma è digitale nel rispetto delle disposizioni del CAD. Nelle mediazioni da remoto, le firme delle parti sono apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD qualora vi sia il consenso di tutte, ovvero, qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte tutte in modalità analogica avanti al mediatore.

Il mediatore dovrà provvedere tempestivamente a trasmettere ogni verbale, debitamente sottoscritto dalle parti, all'Organismo.



5. Al termine del procedimento di mediazione viene consegnata alle parti la scheda di valutazione.

Art. 8

Riservatezza

1. Il Mediatore è nominato responsabile esterno al trattamento dei dati .
2. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
3. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono agli incontri di mediazione sono tenuti all'obbligo di riservatezza e non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
4. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, avente il medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore o chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o a deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
5. L'Organismo di mediazione tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Art. 9

Adempimenti e responsabilità delle parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle ragioni della richiesta;
 - la qualificazione della natura della controversia;
 - la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;



- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'organismo stesso, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi le uniche responsabili sono le parti interessate.

Le parti hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente affinché tutti gli atti del procedimento vengano firmati senza indugio.

Art. 10

Indennità di mediazione e spese vive

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione indicate nel Tariffario di cui all'Allegato "A"
2. L'Organismo potrà chiedere il pagamento delle spese vive, costituite dagli esborsi documentati effettuati dallo stesso per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale. Quando il procedimento è concluso, l'Organismo può richiedere le spese vive per il rilascio delle copie dei documenti.
3. La parte istante deve indicare nella domanda di mediazione il valore in conformità ai criteri previsti dagli artt.10 -15 C.p.c. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore secondo i medesimi criteri precitati. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni del valore, o le parti non concordano sul suo valore o sono stati applicati in modo errato i criteri di legge, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo, con atto comunicato alle parti.



4. Il valore della controversia può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, secondo i criteri sopra esposti.
6. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore della controversia, il Responsabile dell'Organismo determina il nuovo valore dandone comunicazione alle parti ai fini della corresponsione delle ulteriori spese.
7. Le spese di avvio e di primo incontro sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
8. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nel tariffario (di cui all'allegato A).
9. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interesse, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.

Allegato A): Tariffario

Allegato B): Codice etico per i mediatori



Allegato A)

TARIFFARIO

Tutte le indennità sono al netto dell'IVA

Indennità e spese da corrispondere per il primo incontro da ciascuna parte:

spese di avvio:

per le liti di valore fino ad € 1.000,00:	40,00 euro
per le liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00:	75,00 euro
per le liti di valore superiore ad € 50.000,01 e ind.to/ind.le:	110,00 euro

spese di mediazione:

per le liti di valore fino ad € 1.000,00 e ind.le basso:	60,00 euro
per le liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00 e ind.le medio:	120,00 euro
per le liti di valore superiore ad € 50.000,01 e ind.to/ind.le alto:	170,00 euro

totale:

per le liti di valore fino ad € 1.000,00 e ind.le basso:	100,00 euro
per le liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00 e ind.le medio:	195,00 euro
per le liti di valore superiore ad € 50.000,01 e ind.to/ind.le alto:	280,00 euro

Quando la Mediazione è condizione di procedibilità o quando è demandata dal Giudice le spese di avvio e di mediazione sono ridotte di un quinto:

spese di avvio:

per le liti di valore fino ad € 1.000,00:	32,00 euro
per le liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00:	60,00 euro
per le liti di valore superiore ad € 50.000,01 e ind.to/ind.le:	88,00 euro

spese di mediazione:

per le liti di valore fino ad € 1.000,00 e ind.le basso:	48,00 euro
per le liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00 e ind.le medio:	96,00 euro
per le liti di valore superiore ad € 50.000,01 e ind.to/ind.le alto:	136,00 euro

totale:

per le liti di valore fino ad € 1.000,00 e ind.le basso:	80,00 euro
per le liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00 e ind.le medio:	156,00 euro
per le liti di valore superiore ad € 50.000,01 e ind.to/ind.le alto:	224,00 euro

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri



successivi, le parti non devono corrispondere ulteriori spese oltre a quelle di avvio e di primo incontro già versate.

Spese di mediazione

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione o prosegue con incontri successivi le parti sono tenute a corrispondere le ulteriori spese di mediazione.

Valore della lite	Mediazioni volontarie in presenza presso la sede camerale	Mediazioni obbligatorie in presenza presso la sede camerale	Mediazioni volontarie telematiche o in presenza presso lo studio del mediatore	Mediazioni obbligatorie telematiche o in presenza presso lo studio del mediatore
fino ad € 1.000,00	160,00	128,00	100,00	80,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	290,00	232,00	192,50	154,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	440,00	352,00	327,50	262,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	720,00	576,00	510,00	408,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	1.200,00	960,00	840,00	672,00
da € 50.001,00 a € 150.000,00	1.500,00	1.200,00	1.275,00	1.020,00
da € 150.001,00 a € 250.000,00	2.500,00	2.000,00	1.750,00	1.400,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	3.900,00	3.120,00	2.850,00	2.280,00
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	4.600,00	3.680,00	4.075,00	3.260,00
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	6.500,00	5.200,00	5.075,00	4.060,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	10.000,00	8.000,00	7.375,00	5.900,00

* Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00

Alle indennità sopra riportate devono essere detratti gli importi previsti per le spese di



mediazione del primo incontro ai sensi dell'art. 30 del DM 150/2023.

In caso di conciliazione al **primo incontro** alle spese di mediazione sopra determinate si applica una maggiorazione del **10%**, se l'accordo è raggiunto in **incontri successivi al primo** la maggiorazione è del **25%**.

Il Responsabile dell'Organismo può aumentare del 20% l'importo delle spese di mediazione in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Allegato B)

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

1. Norme di comportamento per il mediatore

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna ad assolvere agli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla legge.
2. Il mediatore si obbliga a rispettare il Regolamento dell'Organismo di Mediazione a cui è iscritto.
3. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

4. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- a. le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
- b. il ruolo del mediatore e delle parti;
- c. gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.

5. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro



rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.

6. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

7. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

8. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

9. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata.

10. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

11. Il mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento;

12. Il mediatore ha l'onere di verificare l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme delle parti prima di apporre la propria e di trasmettere tempestivamente il verbale all'Organismo.

13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

2. L'Organismo di Mediazione

Deve:

1) assicurare che tutti i mediatori operanti all'interno dell'organismo rispettino il presente codice etico, il regolamento e le normative vigenti;

2) monitorare e migliorare continuamente la qualità del servizio offerto dall'organismo, raccogliendo feedback dalle parti e implementando le migliori pratiche di mediazione;

3) assicurare il rispetto dei criteri di nomina dei mediatori previsti dal Regolamento dell'Organismo;

4) assicurare che siano rispettati i principi di imparzialità, indipendenza e neutralità a carico dell'Organismo e dei mediatori in relazione alle singole procedure, ai sensi di legge e del regolamento di mediazione.

3. Controlli e sanzioni

In caso di violazione del presente codice etico da parte del mediatore, anche a seguito di segnalazioni delle parti, il Responsabile deve adottare misure appropriate che, previo richiamo scritto, possono condurre alla sospensione o alla revoca dell'incarico.